

REGOLAMENTO (CEE) N. 1563/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

considerando che, in sede di fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il prezzo di orientamento dei bovini adulti è fissato a 200 ecu/100 kg, peso vivo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 180 del 20. 3. 1993, pag. 37.